

Amministrazione Separata
Beni uso civico di
Rocca Santo Stefano

Comune di Tornimparte

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 03

OGGETTO : Approvazione disciplinare per l'insediamento degli impianti fissi delle telecomunicazioni radiotelevisivi.

=====
L'anno 2010 addì ventinove del mese di luglio ed alle ore 18.00 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

NARDOCCI ANSELMO	Presidente	Presente
SANTELLA ATTILIO	Componente	Presente
DI CARLO DARIO	Componente	Presente
SANTELLA MARCO	Componente	Presente
PASQUALONE IVANO	Componente	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Considerato che l'Amministrazione Separata ritiene necessario la regolamentazione delle aree gravate di uso civico L.R. 25 del 1988 e 68 del 99 L. 16.6 del 1927 b.1976, per consentire il corretto insediamento degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli impianti fissi di radiodiffusione.

Considerata la necessità per questa Amministrazione di adottare il piano in questione ai fini di disciplinare la gestione delle aree e insediamenti suddetti ed i relativi oneri;

Dato atto che lo schema prevede, disciplina e quantifica anche i canoni da applicarsi per le varie ipotesi di richiesta e relativa tipologia;

Visto il Dlgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare, il disciplinare per insediamento degli impianti fissi della telefonia mobile e degli impianti fissi di radiodiffusione, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

REGOLAMENTO PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI.

Art. 1 – Norme di carattere generale

1. Il presente regolamento ha la finalità di assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli impianti fissi di radiodiffusione e radiotelevisivi.

Art. 2 - Monitoraggio.

1. Gli Enti gestori sono obbligati a realizzare il monitoraggio dei suddetti impianti e a procedere alla modifica degli impianti esistenti in relazione alle esigenze di tutela della popolazione e di risanamento ambientale.

Art. 3 – Piano di risanamento e bonifica.

1. Per gli interventi di risanamento e bonifica dei siti interessati dagli impianti esistenti si rinvia agli specifici piani da attuarsi in base alla normativa statale e regionale.

Art. 4 – Installazione di nuovi impianti e modifica degli esistenti.

1. Le installazioni di nuovi impianti ed annessi apparati sono soggette alle procedure di legge, ovvero al rilascio degli ordinari provvedimenti abilitativi in materia edilizia, in base alla caratteristica e tipologia di intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, da parte dell'Amministrazione Comunale di Tornimparte, dopo previa autorizzazione dell'Amministrazione degli Usi Civici.
2. L'installazione degli impianti è altresì subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistica e ambientale, nonché della normativa vigente sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono fatti salvi gli impianti mobili utilizzati per ragioni di protezione civile, di ordine pubblico o militare di vigilanza.

Art. 5 – Coubicazione e condivisione delle infrastrutture

1. L'Amministrazione di Uso Civico, può richiedere ai gestori la predisposizione di progetti dioubicazione e condivisione delle infrastrutture onde installare più impianti indipendenti utilizzabili da diversi gestori, regolamentandone la disposizione.
2. Per il fine di cui al comma 1 l'Amministrazione segnala proprie aree, pali, tralicci ecc. sulle quali possono essere installate antenne singole o concentrate, ferme restando le forme di controllo previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
3. I gestori progettano i rispettivi impianti in modo che la struttura sia idonea allaoubicazione, condivisione e utilizzo da parte di altri gestori.

Art. 6 – Durata delle concessioni.

1. Le concessioni verranno rilasciate per un minimo di anni dieci ed un massimo di anni trenta rinnovabili.
2. E' comunque fatto salvo quanto stabilito dalle norme di legge vigenti in materia.

NORMA TRANSITORIA

Nelle more della tipologia possibile per utilizzo delle aree (declassificazione, sdemanializzazione, cambiamento d'uso, servitù, diritto di superficie), per le strutture esistenti si procederà come segue:

- a) Le postazioni esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, saranno autorizzate dietro presentazione di apposita domanda corredata da planimetria e relazione ove vengano specificate le tipologie, il numero delle emittenti, campo di diffusione e la data riferita all'inizio della effettiva attivazione dell'impianto.
- b) Le autorizzazioni rilasciate a postazioni già preesistenti con atti pubblici già deliberati o permessi sono da considerarsi nulli in quanto effettuate senza le procedure obbligatorie ai sensi della Legge Reg. n. 25 dell'88 e Regio Decreto 322 del 1928, riferite ai vincoli dell'uso civico.
- c) Qualora non vengono effettuate domande di concessione l'Amministrazione agirà per vie legali per la regolarizzazione delle stesse e il recupero dei canoni.
- d) Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per verifiche strumentali nonché per eventuali frazionamenti saranno addebitate ai concedenti in quote proporzionali alle superfici utilizzate.

Art. 7 – Determinazione delle tariffe.

Le tariffe saranno determinate come segue:

- a) Per l'occupazione permanente di suolo con manufatti, tralicci e simili, massimo mq. 20 per singolo sito: euro 50,00 annuo al mq. se singoli euro 20,00 annuo al mq. se accorpati.
- b) Canone annuo per l'esercizio delle attività di radio diffusione stabilito in base ad un parametro stimato a seconda della rilevanza delle diffusioni ed entità dei gestori ovvero
 1. tv a diffusione e potenzialità nazionale e internazionale a canale euro 4.500,00;
 2. tv a diffusione regionale euro 2.000,00 a canale;
 3. tv a diffusione locale euro 1.000,00 a canale;
 4. radio a diffusione nazionale e internazionale euro 1.500,00 a canale;
 5. radio a diffusione locale euro 500,00 a canale.

Le spese che l'Amministrazione sosterrà per le verifiche strumentali e georeferenziali nonché gli eventuali frazionamenti saranno addebitati ai concedenti in quote proporzionali al canone complessivo.

Art. 8 – Obblighi del concessionario.

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori per la rimozione delle opere e per rimettere il suolo, lo spazio in ripristino al termine della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede l'Amministrazione con addebito delle spese.
- b) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di pagamento del canone;

- c) Sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) Versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 9 – Decadenza ed estinzione dell'occupazione.

Sono causa della decadenza della concessione:

- a) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito;
- b) L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione;

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 10 – Motifica sospensione e revoca della concessione.

1. L'Amministrazione Separata, con atto motivato, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse sopravvenuto, può disporre la modifica, la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.


Art. 11 – Versamento del canone.

1. Il canone deve essere corrisposto "ad anno solare" e per le annualità successive a quella della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo;
2. Il versamento del canone deve essere effettuato sul conto corrente riportato sul contratto di concessione.
3. Il versamento del canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, salvo richieste specifiche di rateizzazione le quali saranno prese in considerazione e deliberate dall'Amministrazione.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone è disciplinato dal presente regolamento a decorrere dalla data del rilascio della concessione, con recupero retroattivo della somma dovuta per un massimo di anni dieci antecedente il rilascio della concessione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

(Antonio (arlocati))

Antonio (arlocati)

IL SEGRETARIO

[Signature]

Per copia conforme all'originale

Rocca Santo Stefano, li 29-7-2010

IL SEGRETARIO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

APPROVAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO